


PAGINE APERTE



DIRITTO ALL'INFORMAZIONE AMBIENTALE

Rossella Azzoni*

Entro il 31 dicembre 1992, nei dodici Stati membri della CEE tutte le persone fisiche o giuridiche potranno avere libero accesso alle informazioni riguardanti l'ambiente.

E' questo il dettato della recente *direttiva del Consiglio delle Comunità Europee concernente la libertà di accesso all'informazione in materia di ambiente* (90/313/CEE del 7.6.1990). Ma quale potrà essere la sua ricaduta sulla legislazione italiana, caratterizzata dall'esuberanza di norme spesso non coordinate fra loro?

Secondo la direttiva comunitaria, le autorità pubbliche (o gli organismi con responsabilità pubbliche per l'ambiente e soggetti al controllo delle autorità pubbliche) saranno tenute a rendere disponibili le informazioni relative all'ambiente a qualsiasi persona, fisica o giuridica, che ne faccia richiesta, senza che questa debba dimostrare il proprio interesse.

Il panorama normativo italiano su cui questa direttiva andrà a cadere è costituito da:

- legge 8 luglio 1986, n. 349: Istituzione del Ministero dell'ambiente e norme in materia

di danno ambientale;

- legge 8 giugno 1990, n. 142: Ordinamento delle autonomie locali;
- legge 7 agosto 1990, n. 241: Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi.

La legge istitutiva del Ministero dell'ambiente afferma (art. 14, comma 3) che qualsiasi cittadino ha diritto di accesso alle informazioni sullo stato dell'ambiente disponibili, in conformità delle leggi vigenti, presso gli uffici della pubblica amministrazione, e può ottenerne copia previo rimborso delle spese di riproduzione e delle spese effettive di ufficio, il cui importo è stabilito con atto dell'amministrazione interessata.

La legge relativa alle autonomie locali asserisce (art. 7, comma 3) che tutti gli atti dell'amministrazione comunale e provinciale sono pubblici, ad eccezione di quelli riservati per espressa indicazione di legge o per effetto di una temporanea e motivata dichiarazione del sindaco o del presidente della provincia che ne vieti l'esibizione [...] in quanto la loro diffusione possa pregiudicare il diritto alla riservatezza

(*) Presidio Multizonale di Prevenzione - Milano

delle persone, dei gruppi o delle imprese.

La legge 241/90 -che norma il diritto di accesso ai documenti amministrativi- afferma che, al fine di assicurare la trasparenza dell'attività amministrativa e di favorirne lo svolgimento imparziale, è riconosciuto a chiunque vi abbia interesse per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti il diritto di accesso ai documenti amministrativi, secondo le modalità stabilite dalla medesima legge.

La contraddizione normativa risiede dunque nel fatto che alcune leggi (349/86, 142/90 e 90/313/CEE) riconoscono un diritto al libero accesso all'informazione svincolato dalla motivazione della richiesta, mentre la legge 241/90 limita il diritto, vincolandolo ad un interesse specifico.

Le eccezioni alla diffusione delle informazioni delle quattro norme citate sono in alcuni casi sovrapponibili (ad esempio: riservatezza relativa alla difesa nazionale ed alla sicurezza pubblica) mentre in altri non coincidono e quindi vanno a sommarsi fra loro. La direttiva CEE, ad esempio, dà la possibilità di respingere la richiesta di informazioni se vi sono procedimenti penali in corso o passati, se viene violata la riservatezza commerciale ed industriale, compresa la proprietà intellettuale o se la richiesta è manifestamente infondata o formulata in termini troppo generali. Al momento del recepimento della direttiva nell'ordinamento nazionale, dunque, queste limitazioni andranno chiarite molto bene.

Sicuramente, consentire la libertà di accesso all'informazione è un passo fondamentale per la crescita della sensibilità nei confronti dei problemi ambientali; in una sorta di bilancio costi/benefici si può affermare che i rischi connessi alla probabilità di fornire informazio-

ni in linguaggi differenti (ingeneranti, quindi, confusione) o alla violazione della riservatezza industriale (per la quale andrà cercato un giusto equilibrio che tuteli il sistema produttivo), sono nettamente superati dall'opportunità di ridimensionare, attraverso il sistema pubblico, l'allarmismo determinato dalle notizie elaborate e diffuse dai mass media, dalla possibilità di sgombrare il campo da tutte quelle indeterminate aree di riservatezza inutili (o utili solo per esercitare certi poteri della pubblica amministrazione) e quindi per recuperare credibilità.

E' da ritenersi che l'informazione ambientale fondamentale sia quella che serve al cittadino per cautelarsi. Sorge però il problema della qualità dell'informazione che deve essere fornita: il cittadino ha il diritto ad avere un'informazione completa e corretta, in modo tale da poter prendere autonomamente posizione di consenso o dissenso nei confronti del problema.

Inoltre, un vincolo "quantitativo" per soggetto, sia esso fisico o giuridico, garantirebbe contro gli abusi legati alla raccolta pressochè gratuita di dati storici (generalmente rivenduti a caro prezzo negli studi di valutazione di impatto ambientale).

Fino ad oggi, l'informazione in campo ambientale è stata realizzata con una certa propensione al catastrofismo, ed in carenza di dati. Si corre, perciò, il rischio di trovare un pubblico già saturo di informazioni o distratto. Esiste poi il grande problema della mancanza di sensibilità nei confronti dell'ambiente: esistono comportamenti individuali che vanno corretti e che hanno bisogno di informazione corposa: manca, soprattutto, il senso del bene collettivo e della sua difesa.

